



Corte d'Appello di Venezia
Il Presidente

Letta l'istanza;

rilevato che la possibilità della notifica per posta nell'ipotesi di cui all'art. 543 c.p.c. è riferibile esclusivamente al debitore mentre per quanto riguarda il terzo (debitor debitoris) la notifica deve essere eseguita personalmente, così come esplicitamente disposto dal comma 1° del medesimo articolo, che distingue chiaramente le due diverse ipotesi di notifica al terzo e di notifica al debitore; che la ratio della disciplina differenziata risiede nella circostanza che la notifica al terzo attiene specificamente al pignoramento (del quale la notifica rappresenta solo una fase attinente alla procedura espropriativa), con la conseguente necessità che l'atto venga consegnato personalmente al terzo, laddove la notifica al debitore rappresenta un atto successivo al pignoramento che ha finalità informativa nei confronti del debitore esecutato (il che giustifica la possibilità di notifica a mezzo posta); che pertanto la notifica al terzo deve essere eseguita personalmente dall'Ufficiale Giudiziario territorialmente competente, escludendosi la possibilità di notifiche equipollenti;

P.Q.M.

rigetta l'istanza in data 7 marzo 2014.

Si comunichi.

Venezia, 7 marzo 2014

Il Presidente della Corte
Antonino Mazzeo Rinaldi

Per copia conforme all'originale
Venezia, 7 marzo 2014

IL CANCELLIERE BS
dott.ssa Marianna Versaci

